



Comune di Civezzano
Provincia di Trento

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dd. 28 aprile 1994
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 27 dd. 01 luglio 1994
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dd. 28 febbraio 1996
Modifiche Pubblicate sul B. U. R. Trentino Alto Adige n. 29- Supplemento Straordinario- dd. 19
luglio 1996
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 dd. 27 ottobre 2000
Modifiche Pubblicate sul B. U. R. Trentino Alto Adige n. 51 dd. 12 dicembre 2000
Modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 22/02/2007
Modifiche Pubblicate sul B. U. R. Trentino Alto Adige n. 16 dd. 17 aprile 2007

Nota storica.

Civezzano fu fondato nei primi secoli dopo Cristo o in epoca tardo romana, come dimostra il toponimo sul tracciato dell'importante via Claudia Augusta Altinate, la strada che collegava la laguna veneta con Trento e con l'Europa centrale. Il paese fu abitato anche durante i secoli dell'alto Medioevo e divenne sede di una guarnigione longobarda, come testimoniano le due necropoli longobarde scoperte nel 1885 e nel 1902.

In epoca medioevale, fra il 1100 e il 1400, il territorio di Civezzano situato sul Monte Calisio o "Mons Argentarius" fu interessato dall'imponente attività mineraria di estrazione dell'argento regolata dal più antico codice minerario europeo, il "codex Wangianus", voluto dal Principe Vescovo Federico Vanga.¹

Si formarono probabilmente in quel periodo i primi germi della comunità, la prima forma di autogoverno su cui Civezzano — analogamente a tutti gli altri insediamenti abitati del Trentino — si resse fino agli inizi del XIX secolo.

Il più antico documento scritto in cui compare il nome di Civezzano è dell'845 e riporta un placito (giudizio) tenuto a Trento al quale partecipò tale "Marcus Blandns de Civitiano".

In seguito alla costituzione del Principato vescovile di Trento (1027) sorsero sul territorio molte fortificazioni a controllo dello sbocco della Valsugana verso Trento: Castel Vedro (già castelliere romano); Castel Telvana; le case murate di Magnago e di Barbaniga; Castel Bosco e il Castello di Seregnano; poi Torchio, Santa Colomba e Sant'Agnese.

La popolazione di questi villaggi riconosceva come centro propulsore della vita religiosa l'antica Pieve di Santa Maria di Civezzano.

¹Paragrafo aggiunto con le modifiche approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/07

Le norme che presiedevano allo svolgimento della vita comunitaria, dapprima affidate alla tradizione orale, venivano più tardi codificate in carte di regola.

Nel corso della sua storia, la comunità di Civezzano si dotava di almeno cinque carte di regola; la prima, del 1202 è la più antica del Trentino.

La regola nel 1370 trova una nuova stesura, fino all'ultima definizione nel secolo XVIII.

Il territorio dell'antica comunità di Civezzano era diviso in tre colomelli, ciascuno comprendente due o più ville: il colomello di Civezzano (comprendente Civezzano e Orzano); il colomello di Torchio (con Torchio, Seregnano, Bampi, Roverè, Cogatti e Penedallo); il colomello di Barbaniga (comprendente le ville di Barbaniga, Garzano, Bosco, S.Agnese e Mazzanigo).

Tale suddivisione, ancor oggi testimoniata dallo stemma del Comune, raffigurante appunto tre colonne affiancate, aveva lo scopo di disciplinare la fruizione delle terre comuni; di sveltire la rilevazione degli estimi; di assicurare un'equa ripartizione delle cariche pubbliche.

Nel 1500, il Civezzanese beneficia del rinnovamento architettonico promosso dal principe vescovo Bernardo Clesio, diventando un ameno luogo di soggiorno per la nobiltà di Trento.

La dissoluzione del Principato vescovile doveva segnare la nascita del comune politico e amministrativo in senso moderno.

La riforma del primo governo bavaro (decreto 21 novembre 1806) coinvolge l'intero territorio trentino, che è ripartito in nove distretti, con l'istituzione, in ogni distretto, di una «giudicatura»:

Civezzano diviene sede di giudicatura.

Il secondo -Governo bavaro, ripartisce il Trentino in 14 giudizi distrettuali, di cui uno è Civezzano (—Ordine sovrano del 21 giugno 1808).

Con decreto 24 luglio 1810 del Regno napoleonico d'Italia Civezzano viene incardinato nel Cantone di Trento, come Municipio comprendente i comuni di Civezzano e di Villa Montagna. L'unione avrà poca durata.

Nel 1813, il Governo austriaco eleva Civezzano a rango di «distretto»>, come articolazione della Provincia del Tirolo, Circolo di Trento; siedono a Civezzano l'imperial regio Giudizio, le Carceri, l'ufficio steorale, l'Ufficio del libro fondiario, la gendarmeria: i confini comunali vengono delimitati con l verbale n. 94 del 7 febbraio 1857 del K.K. Katastale Mappenarchiv di Innsbruck.

Col 1868 cessa la competenza politica del Giudizio distrettuale, mentre continua quella giudiziaria; alla fine del secolo Civezzano ottiene il rango di “Borgata”.²

Nella seconda metà del XIX secolo una profonda crisi economica, che colpisce tutto il Tirolo meridionale, costringe molti civezzanesi ad emigrare, soprattutto verso il Brasile. Durante la prima guerra mondiale Civezzano si trova nelle immediate retrovie del fronte e con la presenza, nelle sue vicinanze, di vaste opere di fortificazione e di trinceramento costruite per difendere Trento. Con l'annessione del Tirolo meridionale al Regno d'Italia, anche a Civezzano (Regio Decreto 11 gennaio 1923 riguardante l'estensione alle nuove province delle leggi e dei regolamenti comunali e provinciali italiani) cominciano a funzionare gli organi elettivi del “consiglio comunale” e della “giunta comunale” che vanno a sostituire “la rappresentanza comunale” e la “deputazione comunale”. Il capo-comune diventa “sindaco” e la prima seduta del nuovo consiglio comunale avrà luogo il 10 aprile 1923.

Il nuovo ordinamento dei comuni di cui alla Legge 142/1990 ed alla Legge regionale 1/1993 danno nuovo vigore allo Statuto Comunale che viene approvato nella forma attuale con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dd. 28 aprile 1994, per poi venire successivamente modificato in adeguamento all'evoluzione legislativa.³

La riforma del Titolo V della Costituzione e la L.R. 7/2004 aumentano i compiti e l'autonomia dell'amministrazione comunale dando la necessità di una profonda revisione dello Statuto per giungere all'attuale testo vigente

²Questo paragrafo ed i successivi sono stati aggiunti con le modifiche approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/07

³Paragrafo aggiunto con le modifiche approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/07

Dall'anno 2005 Civezzano è sede dell'Ecomuseo Argentario, convenzione fra i Comuni di Albiano, Civezzano, Fornace e Trento, per la valorizzazione del territorio e della storia del Monte Calisio.

Art. 1

Autonomia – Autogoverno

1. Il Comune di Civezzano è l'Ente di autogoverno della Comunità locale, che la rappresenta per curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo.
2. Esso è retto dal presente Statuto, adottato nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dallo Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige e dalla legislazione nazionale, regionale e provinciale vigente;
3. Lo Statuto si ispira altresì ai principi dettati dalla Carta Europea dell'Autonomia locale.
4. Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito della Legge e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

Territorio

1.. Il territorio comunale, -delimitato con verbale di confinazione dell'anno 1856, comprende oggi:

- a) capoluogo: Civezzano;
- b) frazioni: Seregnano, S. Agnese, Bosco, Orzano, Garzano, Magnago, Mazzanigo, Penedallo, Barbaniga, Cogatti, Bampi, Roverè, Torchio, Barisei e Mochena;
- c) località: Slacche, Sussie, Campagnaga, Predolf, Sille, Osella, Santa Colomba, Fratte, ai Ochi, ai Pini, Masetto, Gentilotti, Canova e Cantaghel.

Art. 3

Sede

La sede comunale è ubicata a Civezzano in Castel Telvana, dove siede il Sindaco e dove si riuniscono, di norma, il Consiglio Comunale e la Giunta.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone avente le seguenti caratteristiche:
«Stemma: Blasone d'argento di tre corsi caricato di tre colonne, la centrale più alta, con zoccolo, base e capitelli dorici dello stesso.

Corona: civica di Comune con le porte arcate d'oro.

Ornamenti: a destra una fronda d'alloro frastagliata al naturale fruttata di rosso, a sinistra una fronda di quercia fogliata e fruttifera al naturale, entrambe legate da un anello d'oro».

«Gonfalone: Drappo rettangolare del rapporto di 5/8, troncato di bianco e d'azzurro, appeso direttamente al bilico e terminante in coda di rondine: bordato e frangiato d'argento, caricato dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti, accostato in capo e in punta dalla dicitura argentea Comune di Civezzano disposta su tre righe.

Il bilico sarà unito all'asta foderata da una guaina dal colore argento e azzurro disposti a spirale, mediante un cordone, a nappe d'argento».

2. La riproduzione dello stemma, anche parziale, è vietata per motivi non istituzionali. La sua concessione, a titolo gratuito, in uso ad enti e associazioni locali è stabilita secondo quanto stabilito dal regolamento comunale per l'uso dello stemma e del gonfalone.⁴
3. Non costituisce riproduzione dello stemma il semplice richiamo, con diversa veste grafica, alle tre colonne simbolo delle tre principali comunità frazionali del Comune.⁵

Art. 5

Potestà regolamentare⁶

Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni, ed approva i regolamenti previsti dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.

I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale.

Il Comune conserva un apposito archivio dei regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque, anche mettendo i testi a disposizione sul sito internet comunale.

Art. 6

Sanzioni Amministrative⁷

La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

Art 7

Funzioni⁸

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti.
2. E altresì titolare delle funzioni amministrative e gestore dei servizi pubblici che gli sono affidati con legge e, previa assegnazione delle necessarie risorse finanziarie.

Art. 8

Funzioni proprie

Il Comune di Civezzano esercita tutte le funzioni amministrative non espressamente attribuite dall'Ordinamento ad altri Enti e che riguardano la popolazione ed il territorio, con particolare riguardo:

- a) alla tutela dell'individuo e della famiglia: salvaguardia dei valori di libertà, democrazia e solidarietà propri della tradizione e della storia trentina, soluzione di problemi abitativi, sviluppo delle istituzioni locali volontarie (assistenza sociale; vigili del fuoco volontari ecc.);
- b) allo sviluppo culturale: promozione della cultura in genere e della cultura della pace in specie; salvaguardia del patrimonio storico-culturale; valorizzazione di cospicui documenti storici del proprio Archivio; valorizzazione del pluralismo e delle aggregazioni spontanee; sviluppo della cooperazione, dell'informazione, dell'educazione e del servizio bibliotecario pubblico.

⁴Comma modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

⁵Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

⁶Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

⁷Articolo aggiunto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

⁸Da questo articolo in poi i numeri degli articoli sono stati modificati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

- e) ai servizi sociali: sviluppo dei servizi sociali e tutela della salute (in particolare assistenza agli anziani) in cooperazione con privati stimolando lo sviluppo del volontariato e delle cooperative di carattere sociale;
- d) ai servizi scolastici: collaborazione con organi di pubblica amministrazione per assicurare il diritto allo studio, la medicina scolastica;
- e) allo sviluppo amministrativo: collaborazione con Enti locali istituzionali, partecipazione ad iniziative collaborative sovracomunali, all'assetto, all'uso e alla difesa del territorio; salvaguardia dagli inquinamenti del suolo, dell'acqua, dell'aria; tutela del patrimonio silvo-pastorale, organizzazione urbano-rurale del territorio e della vita dei cittadini,
- g) allo sviluppo economico: interventi nell'economia, pro mozione di iniziative pubbliche, o incentivazione di iniziative private di interesse generali; tutela dei lavoratori; salvaguardia dell'occupazione;
- h) all'istituzione ed allo sviluppo di relazioni con enti locali, nazionali ed internazionali.
- i) alla formazione in tutti i settori ed in particolare in quello professionale, unitamente ad iniziative per favorire l'occupazione.⁹
- l) alla valorizzazione ed incentivazione della partecipazione dei giovani alla vita della Comunità.¹⁰

Art. 9

Principi ispiratori dell'azione amministrativa¹¹

1. Il Comune agisce, programma e regola le proprie attività con metodo democratico:
 - a) sollecita la partecipazione dei cittadini nelle scelte di maggior rilievo;
 - b) stimola la collaborazione dei gruppi, cooperative o associazioni.
2. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
3. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
4. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
5. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
6. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare attivamente e direttamente alla formazione delle scelte politiche del Comune.
7. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) giovani che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - c) persone con oltre sessantacinque anni d'età;
 - d) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
8. Il Comune assicura la più ampia informazione ai cittadini e garantisce con apposito regolamento l'accesso degli atti amministrativi.
9. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i

⁹Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

¹⁰Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

¹¹Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in particolare individuando all'interno della struttura, funzionari o uffici appositamente incaricati delle relazioni con il pubblico, con il compito di assistere e guidare il cittadino nell'ambito dei procedimenti che lo interessano.

10. Per i fini che precedono, il Comune pubblica un bollettino di informazione con cadenza almeno semestrale e mantiene un sito internet costantemente aggiornato.

Art.10 Organi ¹²

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco,

Art. 11 Qualificazione e competenza¹³

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Il Consiglio può esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti nel proprio interno, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio ha competenza per gli atti fondamentali del Comune secondo le modalità determinate dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

a) in materia di denominazione di vie e piazze;

b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni di alto valore a vantaggio della Comunità di Civezzano, della Nazione o dell'umanità intera;

c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore a 500.000 (cinquecentomila) di Euro.

d) Qualora il progetto definitivo o esecutivo si discostino dal progetto preliminare approvato dal consiglio comunale, non è necessaria una nuova approvazione da parte di questo organo se sono rispettate le seguenti condizioni:

- L'importo dei lavori eventualmente aumentato rispetto alle previsioni iniziali è previsto in maniera adeguata nel programma generale delle opere pubbliche e non supera di più del 30% la previsione di spesa complessiva iniziale.
- Non viene mutata la natura dell'opera o la destinazione dell'intervento.
- Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

e) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza

4. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene, con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il rego-

¹²Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

¹³Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

- lamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.
5. Nelle designazioni e nomine di cui al comma 4 va salvaguardato il principio della pari opportunità di partecipazione di entrambe i sessi. Il principio si intende comunque salvaguardato nel caso in cui gli o le appartenenti al genere non rappresentato nella commissione, organismo o assemblea di rappresentanti dell'ente hanno già tutte altri incarichi o fanno parte di altri organi, organismi o commissioni dell'ente.
 6. L'impossibilità di adempiere all'obbligo della rappresentanza dei due generi va eventualmente giustificata in maniera esplicita fra le motivazioni del provvedimento di nomina o elezione.
 7. Nei casi espressamente previsti dalla legge, nomina, revoca i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.
 8. Qualora sia espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio, fra i quali è compreso l'obbligo per il Sindaco di designare almeno una di genere diverso dalle altre entro le prime dieci nomine o designazioni effettuate. La nomina e le designazioni sono ispirate ai criteri della competenza e della trasparenza.¹⁴
 9. Esprime orientamenti nelle materie indicate ad art. 7 mediante mozioni. Può formulare ordine del giorno in tutte le materie che possano comunque interessare la Comunità locale allo scopo di impegnare la Giunta ad assumere determinati comportamenti nelle materie di sua competenza.
 10. Esercita potere di inchiesta a mezzo di commissioni appositamente costituite.

Art. 12

Convocazione e funzionamento

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio, ogni volta che ne sia richiesto dal Sindaco, entro i termini fissati da quest'ultimo, con le modalità e nei termini previsti dallo speciale regolamento.
2. L'approvazione o la revisione del regolamento è fatta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro un termine di 15 giorni, a richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.
4. Nessuna deliberazione consiliare è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, computando fra questi anche gli astenuti.
5. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
6. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale, all'elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio.

¹⁴ Comma così riformulato con la modifica dello statuto comunale pubblicata sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 29 dd. 19.07.1996 – Supplemento straordinario - delibera C.C. n. 17 dd. 28/02/1996

Art. 13
Potere di iniziativa

1. Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni consiliari, ai singoli Consiglieri, secondo le modalità fissate dal regolamento.
2. Analogo potere è riconosciuto eccezionalmente ai cittadini iscritti nelle liste elettorali in numero non inferiore ad 1/15 (un quindicesimo) degli elettori, mediante formulazione di motivate proposte o istanze o petizioni da presentare nei modi che verranno determinati dal regolamento.

Art. 14
Gruppi consiliari¹⁵

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, comprendenti almeno due consiglieri. Un solo consigliere non può costituire gruppo autonomo e confluisce nel gruppo misto, a meno che non rappresenti una lista per cui sia stato eletto un unico consigliere comunale.
2. I gruppi designano un capogruppo nel giorno precedente alla prima adunanza del Consiglio neo eletto.
3. E facoltà di un consigliere optare per altro gruppo, con il consenso di questo.
4. I designati formano la Conferenza dei capi gruppo, organo consultivo ai fini di programmazione e coordinamento dei lavori consiliari.
5. La competenza della Conferenza ed il suo funzionamento saranno disciplinate nel regolamento del Consiglio.

Art. 15
Commissioni consiliari ¹⁶

1. Il Consiglio comunale può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, di commissioni speciali, da istituire rispettando la proporzione esistente fra i gruppi consiliari.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo diversa indicazione del Consiglio Comunale
3. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali composte da Consiglieri e da altre persone.
4. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze. Qualora ad uno dei gruppi spetti più di un rappresentante, i designati alla commissione non possono essere tutti dello stesso sesso.
5. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1, nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 31 comma 5.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti.
7. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, qualora non rinnovate, sono prorogate, nel pieno delle rispettive funzioni, per 90 giorni decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
8. Le nomine e le designazioni nelle commissioni sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi ed a tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio.

¹⁵Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

¹⁶Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

9. Il principio si intende comunque salvaguardato nel caso in cui gli o le appartenenti al genere non rappresentato nella commissione hanno già tutte altri incarichi o fanno parte di altri organi, organismi o commissioni dell'ente.
10. L'impossibilità di adempiere all'obbligo della rappresentanza dei due generi va eventualmente giustificata in maniera esplicita fra le motivazioni del provvedimento di nomina o elezione.
11. Nel caso di istituzione di Commissioni di inchiesta la Presidenza dovrà essere assegnata ad un rappresentante dei Gruppi di Minoranza.

Art. 16

Diritti e doveri dei consiglieri¹⁷

1. I consiglieri esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato operativo.
 2. Ciascun consigliere ha diritto: di:
 - interrogazione; interpellanza; mozione;
 - iniziativa su tutte le questioni sottoposte a deliberazione consiliare,
 - di informazione;
 3. Il diritto di informazione importa l'obbligo per gli Uffici di rilasciare, su autorizzazione del Sindaco, copie di atti, documenti, provvedimenti, compresi gli eventuali atti preparatori. La visione di atti o documenti preparatori è esclusa qualora tale documentazione riguardi pratiche per cui sono direttamente interessati, oppure riguardano interessi di coniuge, parenti o affini fino al secondo grado. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio per tutti gli atti e i fatti di cui vengono a conoscenza nell'ambito della consultazione di documenti o atti dell'ente. Sono altresì personalmente responsabili per la divulgazione di dati personali di terzi, in violazione della normativa sulla privacy.
4. Ai consiglieri che non godono dell'indennità mensile di carica è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale e per non più di una seduta al giorno, nella misura prevista dall'ordinamento regionale.

Art. 17

Cessazione e scioglimento del consiglio comunale

1. Il Consigliò dura in carica sino ad elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
2. Il Consiglio viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge
3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio per causa diversa dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro attribuiti

Art. 18

Attribuzioni particolari

1. Il Consiglio può attribuire funzioni particolari ai singoli consiglieri.

Art. 19 Il Presidente del Consiglio¹⁸

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio nella prima seduta, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in prima votazione ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nella seconda. Nelle successive votazioni viene eletto a maggioranza

¹⁷Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

¹⁸Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

- semplice. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.
2. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio comunale mediante separata votazione, con le stesse modalità fissate per l'elezione del Presidente. Sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente, viene a sua volta sostituito dal Consigliere presente più anziano di età.
 3. Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati in maniera svincolata dalla appartenenza alla maggioranza o alla minoranza consigliere dovendo entrambe rappresentare l'intero Consiglio in veste di garanzia.
 4. Il Presidente del Consiglio è la seconda carica istituzionale del Comune, e rappresenta il Consiglio Comunale nella sua interezza in ogni manifestazione pubblica ufficiale.
 5. In particolare:
 - a. rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b. assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
 - c. assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d. propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - e. promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - f. promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - g. programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - h. promuove e coordina, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli Assessori;
 - i. cura rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
 - l. adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 20

Nomina e composizione della Giunta comunale

- 1 Il Sindaco nomina la Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.
- 2 La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, due dei quali possono essere scelti fra cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e dotati di particolare competenza tecnico-amministrativa per esperienze maturate o per attività professionali o culturali .
3. La giunta nel suo complesso, compreso il Sindaco, non potrà essere formata da persone tutte dello stesso sesso.¹⁹

Art.21.

Competenze

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune; è responsabile di fronte al Consiglio ed esercita le proprie attribuzioni collegialmente, salvo quelle delegate ai singoli componenti, sulla base di documento programmatico.

¹⁹Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

2. La Giunta realizza gli indirizzi generali, politici ed amministrativi determinati dal Consiglio.
3. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino, secondo le previsioni della legge e del presente Statuto, nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale, di eventuali altri organi.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
 5. Nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa, sono attribuite alla competenza della Giunta Comunale gli atti che pur essendo di natura tecnico amministrativa, compresa l'assunzione degli impegni di spesa, comportano l'attribuzione di benefici economici a favore di privati, enti o associazioni, giudicati meritevoli di sostegno da parte dell'ente secondo le modalità previste dai regolamenti comunali in materia.²⁰
 6. Sono inoltre di competenza della giunta comunale gli atti di natura tecnico-amministrativa, compresa l'assunzione degli impegni di spesa, con i quali vengono affidati a professionisti esterni, per quanto ammesso dalla legislazione vigente, incarichi di consulenza, progettazione di opere pubbliche, redazione di piani urbanistici o incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, affidati mediante scelta fiduciaria o valutazione sulla base di curricula, senza l'effettuazione di procedure d'evidenza pubblica per l'affidamento.²¹

Art. 22 Funzionamento²²

1. La Giunta è convocata dal Sindaco di sua iniziativa o quando ne facciano richiesta due assessori.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e del voto della maggioranza dei presenti.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale ovvero il vice Segretario in caso di suo impedimento anche temporaneo o di assenza. E' compito del Segretario curare che le proposte di deliberazione siano complete dei pareri tecnico-giuridici ,fornire consulenza tecnico-giuridica per quanto di propria competenza e redarre il processo verbale delle sedute

Art. 23 Compiti e poteri del sindaco²³

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta.
2. Il Sindaco mantiene l'unità d indirizzo politico ed amministrativo della Giunta. Promuove e coordina l'attività degli assessori. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici.
3. Il Sindaco può concedere agli assessori deleghe per l'esplicazione dei poteri di indirizzo e controllo sui servizi comunali, individuati possibilmente per settori omogenei.
4. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Sindaco sono esercitate dal vice Sindaco, e, in mancanza di questi, dall' assessore anziano con qualifica di consigliere.
5. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
6. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.

²⁰Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

²¹Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

²²Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

²³Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

7. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
8. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, a seguito di fatti sopravvenuti, ovvero dall'evoluzione delle situazioni considerate e da nuove o diverse esigenze emerse in ambito locale.
9. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
10. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.
11. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
12. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso. La presenza in giudizio può essere caso per caso delegata dallo stesso ad un assessore, al Segretario comunale o al funzionario competente.
13. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
14. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.
15. Il Sindaco inoltre:
 - a) ha potere di ordinanza secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;
 - c) adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali;
 - d) esercita le funzioni di natura gestionale, ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con la facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi.
 - f) provvede, sulla base degli indirizzi del Consiglio in tema di orari degli esercizi commerciali e degli Uffici pubblici;
 - g) indice i referendum consultivi;
 - h) presiede direttamente o a mezzo di un suo delegato la commissione di disciplina dei dipendenti comunali.
16. Il Sindaco esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto.

Art. 23

Attribuzione del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni e adotta i provvedimenti espressamente indicati dalla legge.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.²⁴

Art. 24 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità²⁵

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

²⁴Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

²⁵Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

Art. 25 Opposizioni e ricorsi²⁶

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

a) che sia presentato da un cittadino;

b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;

c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;

d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";

b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;

c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;

d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;

e) la dichiarazione di rigetto del ricorso presentato su una deliberazione del Consiglio comunale, qualora i motivi del ricorso siano manifestamente infondati

f) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

3. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

4. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

²⁶Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

TITOLO III I SERVIZI

Art.26 Principi²⁷

1. I servizi pubblici sono volti a realizzare fini sociali, a svolgere attività economiche ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale, sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
3. Nell'organizzazione dei servizi pubblici a carattere sociale, il Comune valorizza il volontariato e la cooperazione.

Art. 27 Forme di gestione²⁸

1. La gestione dei pubblici servizi è fatta, di norma, nelle forme dell'appalto o in economia, salvo le ipotesi in cui le caratteristiche del servizio non suggeriscano la costituzione di aziende speciali o l'aggregazione ad istituti consortili o la concessione a terzi della gestione dei servizi il Comune può partecipare con soggetti terzi, pubblici o privati.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, valutare in via preliminare forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 28 Forme associative o di cooperazione

1. Il Comune può promuovere con altri enti locali forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato e con economie di spese o di risorse. A tal fine, il Comune può stipulare convenzioni o partecipare ad iniziative promosse da altri Enti.
2. Il Comune può altresì costituire consorzi con altri enti locali per la gestione di determinati servizi. A tal fine, il Consiglio comunale approva, contemporaneamente allo statuto consortile, un'apposita convenzione. Lo statuto consortile e la convenzione sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

²⁷Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

²⁸Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

Art. 29

Partecipazione a società di capitale

1. Il Comune può partecipare a società di capitali che svolgano attività di gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. La relativa deliberazione, adottata dal Consiglio, fissa la quota di partecipazione e le varie condizioni dell'adesione.
3. Rappresentante del Comune in seno agli organi sociali è il Sindaco o suo delegato.
4. Il rappresentante sente la Giunta comunale sugli argomenti da trattarsi in seno all'organo sociale ed informa la Giunta stessa nella seduta immediatamente successiva circa gli argomenti trattati.

Art.30 Tariffe²⁹

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici
5. La Giunta, in sede di approvazione del bilancio, dovrà illustrare al Consiglio Comunale i costi dei vari servizi che hanno determinato le tariffe adottate come previsto al comma 1.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31

Principi organizzativi ³⁰

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha come riferimento costante il cittadino e le sue esigenze.
2. La struttura organizzativa si ispira a criteri di omogeneità di intervento, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione. In tale contesto, il Comune riconosce l'autonomia professionale.
3. Il Comune favorisce il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale del personale. Promuove la partecipazione del personale alla elaborazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
4. Il Comune riconosce l'autonomia professionale del segretario comunale, unica figura dirigenziale dell'ente e del personale direttivo³¹. Il principio di responsabilità comporta la valutazione dei

²⁹Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

³⁰Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

³¹ Parola così modificata da "dirigente" con la modifica dello statuto comunale pubblicata sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 29 dd. 19.07.1996 – Supplemento straordinario - delibera C.C. n. 17 dd. 28/02/1996

risultati ottenuti con riguardo anche al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi. Gli incarichi di direzione degli uffici o l'attribuzione di incarichi di funzioni dirigenziali con responsabilità di un servizio, sono a tempo determinato, possono avere come termine massimo quello di scadenza della legislatura in corso e sono conferiti dal Sindaco sulla base di criteri di capacità ed esperienza e rinnovati previa verifica dei risultati.³² Finché il regolamento organico non avrà definito il sistema degli incarichi temporanei la responsabilità degli uffici rimane attribuita agli apicali.³³

5. Il Comune adegua il regolamento per il personale ai principi stabiliti dalle leggi regionali e agli accordi sindacali provinciali.

Art. 32 Forma di gestione amministrativa³⁴

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, e dall'art. 33 dello Statuto, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, e dall'art.33 dello Statuto,, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un servizio del Comune, che assumono la responsabilità di tipo dirigenziale di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

Art. 33 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta³⁵

1. La Giunta comunale,ove non diversamente disposto dai regolamenti:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti e le perizie di opere pubbliche o lavori pubblici e le relative varianti;
 - c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne, per cui non si ricorre a procedure di gara ad evidenza pubblica, nel quale caso approva il bando gara o un atto di indirizzo con i principali criteri di valutazione;
 - d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio o ad altri organi o uffici sulla base dei regolamenti comunali , concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - f) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso e ne approva i verbali;
 - g) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
 - h) Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

³² Frase introdotta con la modifica dello statuto comunale pubblicata sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 29 dd. 19.07.1996 – Supplemento straordinario - delibera C.C. n. 17 dd. 28/02/1996

³³ Frase introdotta con la modifica dello statuto comunale pubblicata sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 29 dd. 19.07.1996 – Supplemento straordinario - delibera C.C. n. 17 dd. 28/02/1996

³⁴ Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

³⁵ Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

Art. 34 Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco.³⁶

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) adottare le ordinanze ad esso espressamente attribuite dai regolamenti comunali;
 - b) stipulare gli accordi con altre amministrazioni pubbliche in qualità di capo dell'amministrazione
 - c) stipulare i contratti relativi a beni immobili o beni mobili registrati, in qualità di legale rappresentate dell'ente, ovvero i contratti di competenza del segretario comunale, qualora questi intervenga all'atto in qualità di ufficiale rogante;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

Art. 35

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa si articola in aree funzionali, quali settori, servizi o unità operative.

Art.36

Regolamento organico del personale³⁷

Il Regolamento organico del personale , adottato ai sensi dell'art. 65 del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, e in conformità all'art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n° 10, disciplina il rapporto di impiego con il Comune, fatta salva la normativa dei regolamenti speciali, derivante da leggi speciali ed integra le norme per l'assunzione del personale a tempo determinato o indeterminato, secondo le varie procedure ammesse dalla legge e attraverso l'istituto della mobilità inter-ente.

Il Regolamento organico del personale stabilisce inoltre la complessiva dotazione organica dell'ente e le norme relative all'accesso ed a specifici requisiti delle singole figure professionali nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione provinciale di lavoro e l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 37 Organizzazione degli uffici e dei servizi ed organigramma.³⁸

- 3) La Giunta comunale, sulla base dell'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dal Consiglio Comunale in allegato al Regolamento Organico del Personale, determina l'organizzazione della struttura comunale.
- 4) In particolare:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 31 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 31 commi 1 e 3;

³⁶Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

³⁷Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

³⁸Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

- c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
- 5) Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b).
 - 6) Il Responsabile del procedimento è individuato di norma nella figura del Segretario comunale o del Responsabile del Servizio a cui la Giunta ha assegnato la competenza come previsto al comma 1 lett. c. La responsabilità di specifici procedimenti o sub-procedimenti può essere assegnata dal Segretario comunale o dal Responsabile di Servizio ad un proprio collaboratore, in modo che vi sia il più possibile coincidenza di tale ruolo con il soggetto che cura l'iter di ogni singolo procedimento.
 - 7) Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono, per quanto non di competenza del Segretario comunale, la responsabilità delle funzioni di cui al comma 1 lettera a) e, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera c);
 - 8) La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 38

Il segretario comunale³⁹

- 1. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
- 2. Il Segretario comunale:
 - è il funzionario di grado più elevato del Comune;
 - è capo del personale;
 - controlla l'efficiente funzionamento dei servizi;
 - svolge azione di coordinamento e di indirizzo tecnico-amministrativo nei confronti degli uffici;
 - dirime i conflitti di competenza;
 - provvede ad atti di gestione del personale previsti dal regolamento organico.⁴⁰
- 3. Spetta al Segretario oltre a quanto previsto dall'art. 31 comma 1 e 2 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo:
 - partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e redigerne i verbali apponendovi la propria firma;
 - coordinare le strutture organizzative del Comune, curare l'attuazione dei provvedimenti e provvedere per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - prestare alle strutture organizzative consulenza giuridica, e coordinarne l'attività dirimendo eventuali conflitti di competenza;
 - in assenza di disposizioni regolamentari o dell'attribuzione per settori ad altri funzionari con responsabilità di tipo dirigenziale, la responsabilità dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti la responsabilità dei singoli procedimenti;
 - rogare i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - esercitare ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

³⁹ Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

⁴⁰ Comma così riformulato con la modifica dello statuto comunale pubblicata sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 29 dd. 19.07.1996 – Supplemento straordinario - delibera C.C. n. 17 dd. 28/02/1996

4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art.39

Vice segretario comunale

- 1 Il vice Segretario è organo vicario del Segretario comunale e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Al vice Segretario è attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del Comune.

Art. 40

Convocazioni e comunicazioni.⁴¹

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale, secondo apposite norme regolamentari.

Art. 41

Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni⁴²

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale e all'albo informatizzato sul sito internet comunale, secondo apposite norme regolamentari.

Art. 42

Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.⁴³

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

⁴¹ Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

⁴² Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

⁴³ Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

TITOLO V ISTITUTI-DI PARTECIPAZIONE E DI DECENTRAMENTO

Art.43

Forme associative e organismi di partecipazione

- 1 La titolarità dei diritti di partecipazione previsti dal presente capo è individuale oppure in forma associata.
- 2 La titolarità individuale dei diritti di partecipazione spetta ai cittadini residenti nel Comune nonché ai non residenti quando esercitino in ambito comunale attività prevalente di lavoro o di studio.
3. Il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative Promuove la costituzione di organismi di partecipazione senza scopo di lucro, che perseguano interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali, anche riconoscendoli come interlocutori nelle scelte programmatiche. -
4. Il Comune istituisce ed aggiorna un elenco dove vengono iscritti senza formalità le associazioni, le cooperative sociali e gli organismi esistenti nel territorio.
5. Spetta alle associazioni ed agli organismi iscritti, tenuto conto della loro rappresentatività:
 - a) il diritto di informazione nelle materie di competenza;
 - b) la possibilità di consultazione, sulle medesime materie, attraverso convocazioni di assemblee, invio di questionari, partecipazione a sedute delle commissioni consiliari;
 - c) accesso agli eventuali contributi economici del Comune,
 - d) la possibilità di ottenere in uso, ovvero in comodato locali di proprietà comunale.

Art 44

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo è destinato a produrre effetti diretti e quelli che informati sull'avvio del procedimento amministrativo, secondo le modalità di legge.
2. Analogo diritto può riconoscersi in capo ai soggetti cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento sia i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitati, sempreché dal provvedimento derivi pregiudizio L'intervento indica il titolo di 'legittimazione ed è fatto con comunicazione scritta all'organo agente.
4. E riconosciuta la possibilità, ai soggetti di cui ai commi che precedono:
 - di avere in visione gli atti comunali, nei limiti fissati dalla legge;
 - di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla notizia dall'avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che, ove pertinenti all'oggetto, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
5. La legge determina limiti, forme ed efficacia dell'accordo tra Amministrazione e i soggetti di cui al quarto comma volto a determinare il contenuto discrezionale- del provvedimento finale ovvéro, ove consentito, in sostituzione di questo.
6. La figura del responsabile del procedimento. è determinata dalla legge e dal regolamento. -

Art. 45

Istanze, petizioni, proposte.⁴⁴

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, anche attraverso loro associazioni rappresentative, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) istanza la richiesta scritta presentata per sollecitare il compimento di atti dovuti dal Comune;
 - b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

Art. 46

Consultazioni popolari

- 1 Il Consiglio comunale, con motivata deliberazione, promuove forme di consultazione popolare al fine di conseguire migliore conoscenza dei problemi sociali, culturali, civili ed economici della Comunità.
2. La deliberazione stabilisce le forme ed i tempi entro cui gli organi competenti dovranno deliberare sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti.

Art. 47

Potere di iniziativa

Il Consiglio comunale con maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune o gli elettori del Comune in numero non inferiore al 10%⁴⁵ del totale possono richiedere referendum consultivi e propositivi, su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale.

Art. 48

Oggetto, ammissibilità.⁴⁶

1. Non è ammesso referendum in materia di:
 - a) tributi locali; tariffe; mutui; bilancio;
 - b) Statuto e Regolamento del Consiglio;

⁴⁵Percentuale ridotta da 15 a 10 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

⁴⁶Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

- c) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
- d) ordinamento del personale comunale e delle istituzioni od aziende speciali;
- e) polizia locale;
- f) igiene per la parte disciplinata da normativa statale, regionale e provinciale;
- g) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 5 dal precedente suffragio;
- h) oggetti sui quali il Comune deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge.
- i) ai piani territoriali e urbanistici, e relativi piani di attuazione o variazioni;

2 Il giudizio circa l'ammissibilità del referendum e la corretta formulazione del quesito referendario è demandato ad un comitato di garanti, composto di 3 esperti nominati dal Consiglio, estranei alla gestione politica e tecnica del Comune, di cui due esperti in discipline giuridiche e uno in discipline economiche.

3. Il Sindaco indice il referendum entro 60 giorni dalla pronuncia circa l'ammissibilità dello stesso. Non sarà possibile indire la consultazione nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno.

4. Nel volgere dell'anno solare è consentita una sola consultazione.

5. Hanno diritto di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. La validità del referendum e la proclamazione dei risultati sono fatti dal comitato dei garanti di cui al comma 1.

7. Il quesito referendario si intende approvato quando si verifica la partecipazione alla votazione del 50% + 1 degli elettori aventi diritto e sia altresì raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Il Consiglio comunale dovrà integrare le norme procedurali con apposito disciplinare tali norme entrano in vigore sei mesi dopo l'approvazione consiliare.

Art. 49

Consiglio dei giovani.⁴⁷

1. Il Comune valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alla politica comunale.
2. Ai fini della presente norma si intendono come giovani coloro che alla data in cui si tengono le elezioni amministrative hanno più di 14 anni compiuti e meno di 18.
3. Entro 180 giorni dall'entrata in carica il Sindaco convoca, con comunicazione personale ad ogni giovane, un'assemblea nel corso della quale illustra le linee programmatiche di governo dell'amministrazione, rivolte in particolare ai problemi del mondo giovanile.
4. All'assemblea partecipano di diritto il Presidente del Consiglio comunale, i consiglieri comunali e gli assessori, per l'illustrazione delle iniziative di loro competenza.
5. Come ultimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea è posta l'elezione del comitato dei giovani, che avviene sulla base dell'apposito regolamento comunale.
6. Le elezioni del comitato possono tenersi solo con la partecipazione all'assemblea di almeno 1/3 dei giovani invitati. In mancanza del quorum il Sindaco convoca una nuova riunione entro 180 giorni dalla precedente, premurandosi nel frattempo di promuovere un'azione di sensibilizzazione presso gli interessati.

7. Il Comitato, in particolare, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, nonché formulare proposte d'intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative

⁴⁷Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

e attività con quelle di giovani di Comuni vicini. Il comitato collabora con le scuole e le altre istituzioni ubicate nel Comune per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti, e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.

8. Il Comitato può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale e alla Giunta con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentito in ordine ai progetti che riguardano direttamente i giovani.

Art. 50 Ufficio del difensore civico

1. È istituito l'Ufficio del Difensore civico comunale.
2. Il Difensore civico ha il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento del Comune a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.

Art. 51 Nomina⁴⁸

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza di 4/5 dei consiglieri assegnati. In tal caso il Consiglio approva uno schema di convenzione con il Difensore civico prescelto. La convenzione deve prevedere l'assunzione dei doveri derivanti dal presente statuto e la misura del compenso dovuto.
2. Prima di assumere le funzioni, il Difensore civico presta giuramento nelle mani del Sindaco di bene e fedelmente adempiere il mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.
3. L'incarico di Difensore civico può essere affidato anche congiuntamente con uno o più comuni uniti in convenzione, o stipulando una convenzione con un altro comune che ha attivato l'ufficio.
4. Il alternativa può essere stipulata una convenzione con il difensore civico presso il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. In tal caso non si dà luogo all'adempimento di cui al punto 2.

Art. 52 Poteri

1. Il Difensore civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale.
2. Segnala ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione e delle eventuali aziende comunali.
3. Il Difensore civico:
 - a) può chiedere notizie documenti e convocare dipendenti;
 - b) ha diritto di informazione sullo stato di procedimento ed accede agli atti di amministrazione senza che possa essergli opposto il segreto;
 - c) può inviare raccomandazione agli organi comunali;
 - d) può sollecitare il riesame di atti e provvedimenti dei quali segnali irregolarità o vizi;
 - e) ha potere di stimolare l'azione disciplinare.
4. La motivazione del provvedimento amministrativo deve dare conto del mancato accoglimento dei suggerimenti o dei rilievi del Difensore civico.
5. L'omissione, il rifiuto e il ritardo di atto richiesto e sollecitato dal Difensore civico possono essere oggetto di valutazione disciplinare a carico del responsabile dell'Ufficio.

⁴⁸Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

Art. 53
Requisiti

1. Non sono eleggibili i titolari di cariche elettive e di incarichi da parte di partiti politici; i ministri del culto; i dipendenti del Comune; e, in generale, coloro che si trovano in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Art. 54
Cessazioni

1. Il Difensore civico decade quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità.
2. Può essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio Comunale.

Art. 55
Indennità di carica

Il Consiglio comunale può assegnare al Difensore civico un'indennità di carica.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 56
Finanza locale

1. Il Comune istituisce ed applica tributi propri nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciuta dalla legge.
2. Conformata l'attività tributaria ai principi di equità, perequazione e progressività riferiti alla capacità contributiva.
3. Applica i tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ed integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
4. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi deve tendere al pareggio economico.

Art. 57
Bilancio di previsione

1. Il bilancio annuale e l'eventuale pluriennale di previsione sono predisposti dagli Uffici comunali sulle indicazioni della Giunta.
2. Il bilancio obbedisce ai principi dell'universalità, dell'integrità, della certezza, nonché del pareggio economico e finanziario.
3. Le istituzioni comunali adottano il bilancio di previsione prima della presentazione del bilancio comunale.

Art. 58
Ordinamento comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese di bilancio sono disciplinate dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.
2. La Giunta provvede alla gestione del bilancio a mezzo dei funzionari comunali; è attenta allo stato di attuazione di programmi e di progetti ed ai risultati della gestione.

3. Le modalità ed i tempi dell'effettuazione del controllo sono stabilite nel regolamento di contabilità.

Art.-59
Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti collabora alle funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio. Vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. Attesta, redigendo apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
3. Ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta.
4. Accerta le consistenze patrimoniali dell'Ente.
5. Formula proposte volte al conseguimento di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
6. Il Sindaco in riferimento alla Giunta ed il Presidente del Consiglio in riferimento a tale organo possono richiedere la presenza del Revisore dei Conti in occasione delle sedute rispettivamente della Giunta e del Consiglio Comunale per relazionare su specifici argomenti.⁴⁹
7. Il Revisore dei Conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed intervenire su temi di competenza, se interpellato dal Presidente, dal Sindaco, da un Consigliere o da un Assessore.⁵⁰

Art. 60
Contratti⁵¹

1. Il Comune stipula contratti a mezzo del Sindaco, nei limiti di quanto previsto dall'art.34 dello Statuto, del Segretario comunale e dei soggetti legittimati dalla legge e dai regolamenti o dall'ordinamento dei servizi e degli uffici.
2. L'attività contrattuale è ispirata ai criteri di economicità, della trasparenza e dell'efficacia dell'utilizzo delle risorse.
3. Il Comune promuove progetti-obiettivo per la realizzazione di acquisti e forniture in concerto con altri comuni e soggetti di diritto pubblico.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 61 – Revisione dello Statuto.⁵²

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
4. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto

⁴⁹Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

⁵⁰Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

⁵¹Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

⁵²Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

continua ad applicarsi la disciplina previgente.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 4 e 6, 15, comma 4, 20 comma 3 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.
6. In fase di prima applicazione le norme di cui all'art. 49 si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della modifica allo statuto che le hanno introdotte.

Art. 62 Adozione dei regolamenti previsti⁵³

1. Il Consiglio delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto o aggiorna alla modifiche statutarie approvate quelli esistenti, nel termine di un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo o delle relative modifiche, ad eccezione dei regolamenti per la contabilità e per la disciplina dei contratti, i cui termini di adozione sono stabiliti per legge.
2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente allo Statuto in quanto compatibili con lo Statuto stesso.

Art. 63

Pubblicità, entrata in vigore ed interpretazione autentica.⁵⁴

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. A' fini di informazione, lo Statuto ovvero il nuovo Statuto come modificato dal Consiglio, è pubblicato, nel testo integrale, sul bollettino di informazione di cui all'art. 9 , nel primo numero utile.
3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
4. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice civile.

⁵³ Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007

⁵⁴ Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 22/02/2007